

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Opposizione a decreto ingiuntivo, omessa notifica, deposito, costituzione dell'opposto, sanatoria, esclusione

La costituzione dell'opposto non può sanare l'omessa notifica dell'[opposizione](#) in quanto la sanatoria di cui all'[art. 164 c.p.c.](#) può operare solo nelle ipotesi di nullità e non in caso di inesistenza della [notificazione](#).

### Tribunale di Roma, sentenza del 29.1.2019

...omissis...

Con ricorso depositato in data 7-8 giugno 2018 la società XXX proponeva opposizione avverso il D.I. n. 19064/2018 con cui gli veniva intimato il pagamento, in favore di RR, del complessivo importo di € 12.179,62 chiedendo la revoca dell'opposto decreto e la nomina di un CTU per la determinazione della esistenza e dell'ammontare del residuo credito del lavoratore a titolo di retribuzioni arretrate e spettanze di fine rapporto.

Si costituiva l'opposto deducendo di non aver ricevuto alcuna notifica del ricorso in opposizione e chiedendo di dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione.

Quindi, all'udienza odierna la causa veniva decisa dando lettura della presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c..

Deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso in opposizione.

Infatti nessuna prova sussiste in atti della notifica del ricorso in opposizione mentre la costituzione dell'opposto non può sanare l'omessa notifica in quanto la sanatoria di cui all'art. 164 c.p.c. può operare solo nelle ipotesi di nullità e non in caso di inesistenza della notificazione.

L'opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 645 c.p.c., deve essere notificata alla controparte al fine di consentire la valida instaurazione del contraddittorio e trasformare il procedimento monitorio in un ordinario giudizio di cognizione. Dunque, il deposito del ricorso in opposizione non è sufficiente ad introdurre un ordinario giudizio a meno che non sia seguito dalla notifica dell'atto di opposizione alla controparte.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato improcedibile mentre l'opposto decreto deve essere dichiarato definitivamente idoneo all'esecuzione ai sensi dell'art. 647 c.p.c..

Non vi è luogo a procedere ad ulteriore liquidazione delle spese processuali oltre quelle liquidate nel decreto, atteso che la presente pronuncia attiene alla improcedibilità del ricorso e all'accertamento della mancata instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione mentre l'art. 653 c.p.c. riguarda le ipotesi di rigetto o di accoglimento parziale dell'opposizione.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, dichiara improcedibile il ricorso in opposizione e dichiara definitivamente idoneo all'esecuzione il D.I. n. 4472/2017.